

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 079/CGF
(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 067/CGF– RIUNIONE DEL 18 OTTOBRE 2012

I COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dott. Roberto Caponigro – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DEL CALCIATORE COSSENTINO ALBERTO (TESSERATO A.C. REGGIANA 1919 S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGIANA/COMO DEL 30.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 37/DIV del 2.10.2012)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 37/DIV del 2.10.2012, a seguito della gara Reggiana/Como del 30.9.2012, ha inflitto al calciatore Alberto Cossentino della Reggiana 1919 S.p.A. la sanzione della squalifica per 3 gare effettive “per aver volontariamente colpito con l’avambraccio il volto di un avversario causandogli fuoriuscita di sangue (r.A.A.)”.

Il tesserato Alberto Cossentino ha proposto reclamo avverso tale decisione, sostenendo l’eccessiva afflittività ed inadeguatezza della sanzione irrogata.

In particolare, il ricorrente ha sostenuto che il gesto si sarebbe verificato non in maniera violenta e volontaria, per cui – evidenziando che, occorrendo, tale assunto potrebbe anche essere testimoniato - ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta da tre ad una gara effettiva di squalifica.

Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.

In primo luogo, la Corte di Giustizia Federale osserva che, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1 C.G.S., i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dal rapporto dell’Arbitro, signor Valerio Marini è emerso che al 45’ del primo tempo è stato espulso il calciatore n. 6 della Reggiana Cossentino Alberto “perché (vedi prima parte del rapporto dell’AA2 Piazza Alberto)”.

Il rapporto dell’Assistente signor Alberto Piazza ha evidenziato che “al 45 del I tempo a gioco in svolgimento mentre un’azione ripartiva segnalavo all’arbitro che il giocatore n° 6 Cossentino Alberto della Reggiana colpiva un avversario al volto con l’avambraccio causando fuoriuscita di sangue. Lo stesso ricorre alle cure mediche e rientra dopo circa 1 minuto”.

Nell’aggiunta al referto dell’Assistente all’attenzione del giudice sportivo è indicato che “al 45 del I° tempo il n° 6 Cossentino Alberto della Reggiana colpiva volontariamente con l’avambraccio un avversario a gioco in svolgimento con pallone non a distanza di gioco, provocando fuoriuscita di sangue. Dopo circa 1 minuto il calciatore infortunato rientrava nel terreno di gioco”.

Ne consegue che la volontarietà del gesto violento emerge chiaramente dal supplemento di referto redatto dall’Assistente Arbitrale e l’art. 19, co. 4, lett. b), C.G.S., salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, che non ricorrono nel caso di specie, prevede la sanzione

minima della squalifica per tre giornate o a tempo determinato per il calciatore responsabile di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.

Alla reiezione del ricorso segue l'addebito della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Cossentino Alberto e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GINESTRA CIRO SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/SALERNITANA DEL 7.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 9.10.2012)

Con atto, spedito in data 10.10.2012, la società U.S. Salernitana 1919 preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (pubblicata sul Com. Uff. n. 43/DIV del 9.10.2012) con la quale, a seguito della gara Vigor Lamezia/U.S. Salernitana 1919, disputatasi in data 7.10.2012, era stata irrogata la squalifica per 3 giornate effettive di gara nei confronti del calciatore, Ginestra Ciro.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 10.10.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società U.S. Salernitana 1919 faceva pervenire, in data 16.10.2012, atto di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Con riferimento alla responsabilità del calciatore, Ginestra Ciro, si osserva come, nei motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisca elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nei rapporti dell'Assistente Arbitrale e del Commissario di campo che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta violenta, tenuta dal calciatore, Ginestra Ciro, nei confronti di un calciatore avversario.

Quanto, poi, al presunto comportamento provocatorio, tenuto dal calciatore della Vigor Lamezia, Giuffrida Giovanni, si osserva come l'estrema gravità della condotta, inequivocabilmente violenta, tradottasi nel grave gesto lesivo percepito dall'Assistente Arbitrale e dal Commissario di campo, comporta che, nel bilanciamento delle possibili circostanze attenuanti ed aggravanti, le prime non possano avere comunque il sopravvento.

Vale la pena, infine, di aggiungere che la misura della sanzione comminata corrisponde al minimo edittale previsto dalla norma, per cui la richiesta difensiva è quella, in realtà, di scendere al di sotto del minimo, come sarebbe possibile esclusivamente di fronte a fatti di particolare tenuità o di scarsa rilevanza. Non sembra, però, che l'episodio in questione possa essere fatto rientrare tra questi ultimi, se solo si tiene presente che colpire, con una testata, il volto di una persona è atto di notevole pericolosità, almeno potenziale, che avrebbe potuto essere foriero di conseguenze ben più gravi se solo il colpo avesse attinto, anche senza intenzionalità da parte dell'agente, una parte ancora più delicata del viso quale, per esempio, un occhio.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SORRENTINO ARMANDO SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/ARZANESE DEL 7.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 9.10.2012)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 43/DIV del 9.10.2012, a seguito della gara Aversa Normanna/Arzanese del 7.10.2012, ha inflitto al calciatore Armando Sorrentino della Aversa Normanna S.r.l. la sanzione della squalifica per 3 gare effettive "perché uscendo dal terreno di gioco per essere sostituito

avvicinava un assistente arbitrale rivolgendo una espressione offensiva verso di lui ed altre espressioni offensive nei confronti dell'arbitro (r.A.A.)”.

L'Aversa Normanna S.r.l., che ha nominato quali propri legali di fiducia gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, ha proposto reclamo avverso tale decisione, sostenendo l'assoluta eccessività e spropositatezza della sanzione irrogata e l'assimilabilità della condotta ascritta al c.d. reato continuato.

In particolare, la ricorrente ha evidenziato che il calciatore avrebbe commesso più azioni delittuose, in quanto apostrofava con epiteti sia l'Assistente Arbitrale sia l'Arbitro violando più volte la medesima disposizione ed eseguendo un medesimo disegno criminoso, consistente nella contestazione verbale, seppure colorita e censurabile, a cui non faceva seguito alcun altro tipo di atto caratterizzato da veemenza o violenza, dell'operato degli Ufficiali di gara.

D'altra parte, per azioni addirittura più gravi di quella in discussione, sarebbero sempre state previste squalifiche inferiori alle 3 giornate.

Di talché, la ricorrente ha chiesto la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Armando Sorrentino da tre ad una giornata ovvero, in subordine, a due gare effettive.

Il ricorso è fondato nei limiti di quanto di seguito evidenziato.

Dal rapporto dell'Assistente Arbitrale signor Fabrizio Ernetti è emerso che “al 22' del 2° T richiamavo l'attenzione dell'arbitro per far espellere il n° 7 dell'Aversa Normanna signor Sorrentino Armando perché sostituito da poco passando dietro la mia persona proferiva testuali parole: ‘Sei un bastardo tu e quel cretino dell'arbitro, era rigore’”.

La Corte rileva che la contestualità di tempo e di luogo delle frasi ingiuriose rivolte all'Arbitro ed all'Assistente sia indice della sostanziale unicità dell'episodio.

Di qui, l'applicabilità alla fattispecie della previsione di cui all'art. 19, comma 4, lett. a), che stabilisce come sanzione minima la squalifica per 2 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Sulla base di tale norma, la Corte ritiene equo applicare la misura edittale minima e ridurre la squalifica del calciatore Armando Sorrentino da tre a due gare effettive.

All'accoglimento del ricorso segue la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.F. Aversa Normanna S.r.l. di Aversa (Caserta) riduce la sanzione della squalifica inflitta per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3BIS) RICORSO DEL S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ IN AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6.11.2012 INFLITTA AL SIGNOR CECERE ALFONSO; SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/ARZANESE DEL 7.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 9.10.2012)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 43/DIV del 9.10.2012, a seguito della gara Aversa Normanna/Arzanese del 7.10.2012, ha inflitto al dirigente della Aversa Normanna S.r.l. Alfonso Cecere la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 6.11.2012 “perché al termine del primo tempo di gara, al rientro negli spogliatoi, avvicinava l'arbitro con fare minaccioso rivolgendogli frasi offensive (sanzione aggravata per la qualifica di dirigente addetto all'arbitro, espulso)”.

L'Aversa Normanna S.r.l., che ha nominato quali propri legali di fiducia gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, ha proposto reclamo avverso tale decisione, sostenendo l'eccessività e la spropositatezza della squalifica irrogata.

In particolare, la ricorrente ha evidenziato che il dirigente aversano, se certamente non è stato impeccabile, ha rivolto considerazioni personali nei confronti del direttore di gara magari

irriguardose, ma non offensive, atteso che, seppure in maniera colorita, non avrebbe fatto altro che mostrare il proprio disappunto su alcune decisioni arbitrali, a suo giudizio, totalmente ingiuste.

Di talché, la ricorrente ha chiesto che sia diminuita significativamente l'inibizione inflitta al proprio dirigente.

Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.

Dal rapporto dell'Arbitro sig. Saverio Pelagatti è emerso che "negli spogliatoi il sig. Cecere Alfonso (add. arbitro Aversa Normanna) mi veniva a 20 cm dal viso e mi urlava 'arbitro cosa cazzo stai facendo, la palla era entrata, ti devi svegliare'. Veniva prontamente allontanato. In sua compagnia vi era un signore non identificato ma riconducibile alla società Aversa Normanna che diceva 'siete dei bastardi, arbitro ... è uno scorretto, infame'".

La sanzione dell'inibizione sino a tutto il 6.11.2012 si appalesa congrua in quanto alla espressione ingiuriosa, già di per se riprovevole e meritevole di sanzione, si aggiunge il fatto che il sig. Cecere svolgeva le funzioni di dirigente addetto all'arbitro, il che costituisce una specifica e considerevole aggravante.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.F. Aversa Normanna S.r.l. di Aversa (Caserta) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23.10.2012 INFLITTA AL SIG. CLAUDIO LOTITO SEGUITO GARA SALERNITANA/BORGO A BUGGIANO DEL 14.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 48/DIV del 16.10.2012)

Con atto, spedito in data 17.10.2012, la società U.S. Salernitana 1919 preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (pubblicata sul Com. Uff. n. 48/DIV del 9.10.2012) con la quale, a seguito della gara U.S. Salernitana 1919/Borgo Buggiano, disputatasi in data 14.10.2012, era stata irrogata nei confronti del dirigente, Lotito Claudio, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale fino al 23.10.2012.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 17.10.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società U.S. Salernitana 1919 faceva pervenire, sempre in data 17.10.2012, atto di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia fondato.

Con riferimento alla eccepita incompetenza del Giudice Sportivo, per essersi, i fatti (peraltro, non rilevati dall'Arbitro), verificati dopo la fine dell'incontro di calcio, si evidenzia quanto segue.

L'art. 29, comma 2, C.G.S. prevede che "*I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'art. 35*"; l'art. 35, comma 1, punto 1.1. C.G.S. individua i documenti ufficiali ne "*i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale di gara e i relativi eventuali supplementi*" (documenti che "*fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare*").

Orbene, non vi è dubbio che il rapporto del Commissario di campo (le cui funzioni sono disciplinate dall'art. 68 N.O.I.F.) debba essere annoverato fra i documenti ufficiali di gara che il Giudice sportivo può, o meglio deve, utilizzare allorché debba giudicare in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti in occasione dello svolgimento dell'incontro di calcio.

Ciò detto, la Corte rileva, altresì, che, atteso che la condotta sanzionata si è verificata sul terreno di gioco, la competenza a decidere su tale comportamento è di certo propria del Giudice

Sportivo, non potendo essere preso in considerazione l'intervento, invocato dalla ricorrente, della Procura Federale (cfr., in tale senso, Corte di Giustizia Federale, sez. I, decisione relativa al ricorso del calciatore Simone Pecorini, pubblicata sul Com. Uff. n. 60/CGF del 2.10.2012).

Passando al merito del ricorso, si evidenzia che dalla lettura del rapporto del Commissario di Campo emerge chiaramente che il sig. Lotito Claudio, dirigente della Società ricorrente, è sceso sul terreno di giuoco dopo il termine della partita (precisamente, quando erano decorsi cinque minuti dal triplice fischio dell'Arbitro); da quanto sopra, deriva che alla predetta condotta non può essere attribuita alcuna rilevanza disciplinare.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. di Salerno annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 31 ottobre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete